

## VERBALE DI ACCORDO AZIENDALE

L'anno 2022 il giorno 24 del mese di marzo, presso gli uffici aziendali della DE VIZIA transfer S.p.A. di Pozzuoli, si sono riuniti:

- la Società DE VIZIA transfer S.p.A., con Sede Legale a Torino ed Unità Produttiva in Pozzuoli (NA), rappresentata dai Sigg. Pierpaolo Figliolino, Angelo Marchitelli, Francesco Caruso e Santolo Citro
- e
- le OO.SS.  
CGIL-FP, la Sig.ra Maria Manocchio ed il Sig. Antonio Nappi;  
CISL-FIT, i Sigg. Ciro Bernardo e Raffaele Molino;  
UIL-Trasporti, i Sigg. Fabio Gigli, Salvatore Balzano e Bruno Panico;  
FIADEL, i Sigg. Vittorio D'Albero e Massimo Quaranta;  
UGL, il Sig. Emilio Buongiorno;  
FILAS, i Sigg. Francesco Napolitano e Mario Iannaccone;

### premesse che

- la DE VIZIA transfer S.p.A. svolge tra le altre l'attività di spazzamento, raccolta e trasporto dei rsu per conto di Comuni, Enti e Consorzi di Comuni;
- per l'Unità Produttiva di Pozzuoli si rende necessaria ed indispensabile una riorganizzazione dell'attività in funzione della modalità di svolgimento dei servizi, in particolare di quelli di "raccolta porta a porta" e "Spazzamento";
- il sistema di "raccolta porta a porta" per la sua modalità di attuazione, in quanto da svolgere soprattutto con automezzi per la cui guida viene richiesto il possesso di patente di categoria superiore alla "B", necessita di profili professionali che abbiano i requisiti richiesti ossia almeno il possesso minimo della patente di guida di categoria "C" con Carta di Qualificazione del Conducente (CQC);
- il servizio di "spazzamento" necessita di lavoratori nel pieno delle proprie funzioni in virtù dei tragitti da percorrere mentre allo stato attuale sul servizio è impiegato in larga misura personale con ridotte capacità lavorative con prescrizioni e/o limitazioni;
- la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 al comma 310 dell'art. 1 ha sospeso fino al 31 marzo 2021 ovvero ai sensi dall'art. 8 comma 9 del D.L. n° 41 del 22/3/2021 (Decreto Sostegni) fino al 30/6/2021 la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo; il comma 311 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 ha precisato che tale sospensione non si applica in caso di accordo collettivo aziendale stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, in cui venga definito un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro a condizione che i lavoratori aderiscano volontariamente al suddetto accordo;
- è volontà delle Parti, in attuazione di tali disposizioni, definire un accordo collettivo aziendale che preveda incentivi all'esodo, per i lavoratori che vi aderiranno su base volontaria, secondo le modalità operative di seguito indicate;
- le OO.SS. come sopra costituite, sono quelle maggiormente rappresentative a livello nazionale di settore nonché stipulanti del CCNL dei Servizi Ambientali (FISE) applicato ai lavoratori in forza alla predetta Unità Produttiva;

tutto ciò premesso le Parti, come sopra costituite, convengono quanto segue:

- ✓ il presente accordo viene stipulato ai sensi e per gli effetti del comma 311 dell'art.1 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 ovvero ai sensi dall'art. 8 comma 9 del D.L. n° 41 del 22/3/2021 (Decreto Sostegni);
- ai lavoratori che aderiranno al presente accordo entro il 30 giugno 2021 – attuale termine di scadenza delle disposizioni citate, o entro l'ulteriore termine eventualmente prorogato - sarà corrisposto:
  - ✓ un incentivo all'esodo lordo pari alla differenza tra la retribuzione mensile lorda persa, comprensiva dei ratei di 13<sup>^</sup> e 14<sup>^</sup> mensilità, e l'indennità mensile lorda di NASPI per ciascun mese di spettanza di quest'ultima;
- vista la breve scadenza del termine previsto dalle richiamate disposizioni legislative, il presente accordo si intende automaticamente prorogato, senza necessità di ulteriori formalità, alla eventuale successiva data stabilita da norme emanande che prolunghino il periodo di divieto di licenziamento e la conseguente possibilità di stipulare accordi di cui alla presente intesa;
- in virtù del presente accordo collettivo aziendale, tutti i lavoratori interessati a beneficiare del piano di incentivazione concordato e quindi ad aderire al presente accordo, (compreso quelli per i quali potrebbero maturare entro 24 mesi i requisiti per l'accesso a trattamenti pensionistici), dovranno presentare formale richiesta alla direzione aziendale;
- la Società, ricevuta la richiesta, entro 7 giorni, provvederà a fornire risposta al lavoratore valutando se in base a ruoli o mansioni ricoperte, l'esodo risulti compatibile con le esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'azienda;
- la corresponsione dell'incentivo avverrà previa sottoscrizione di apposito verbale individuale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli artt. 410 del c.p.c. e succ. e 2113 del c.c. di accettazione dell'incentivo e transazione generale.

Letto, confermato e sottoscritto

per le OO.SS.

per la DE VIZIA transfer S.p.A.